



QUADRIFOGLIO NUOVA MELODIA

POLIZZA VITA A PREMIO UNICO
E CAPITALE RIVALUTABILE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NOTA INFORMATIVA



Banca Agricola
Mantovana

GRUPPO MPS



PREMESSA

A) DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il contratto è disciplinato dalle:

- Condizioni di Assicurazione sulla vita;
 - Condizioni particolari, nel caso di particolari esigenze e richieste dell'interessato.
- Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia.

B) TERMINOLOGIA

1. SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice;

2. CONTRAENTE: chi stipula il contratto con la Società;

3. ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto;

4. BENEFICIARI: coloro ai quali spettano le somme assicurate;

5. PREMIO: importo dovuto dal Contraente alla Società;

6. RISERVA MATEMATICA: l'importo accantonato dalla Società per fare fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

Art. 1 - Obblighi della Società.

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici dalla stessa firmate.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente dell'Assicurato.

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto debbono essere esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 3 - Decorrenza della garanzia e durata.

La garanzia decorre, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore 24 della data di effetto indicata in polizza.

Il contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si estingue nei seguenti casi:

- richiesta di riscatto totale;
- decesso dell'Assicurato.

Art. 4 - Pagamento del premio.

Il presente contratto prevede la corresponsione di un premio unico anticipato di importo minimo non inferiore a 1.000,00 euro.

Nel corso della vita contrattuale, il Contraente ha la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, ciascuno per un importo minimo non inferiore a 500,00 euro.

La data di effetto di ciascun premio è quella risultante dal documento di polizza e dalle eventuali appendici.

La somma dei premi lordi versati, al netto dei premi riconducibili ad eventuali riscatti parziali, non può essere superiore a 3.000.000,00 euro.

Art. 5 - Prestazioni assicurate.

Con il presente contratto la Società si obbliga a corrispondere, ai Beneficiari designati, il capitale maturato quale risulta al momento dell'eventuale decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga.

Il capitale maturato è costituito dalla somma dei capitali assicurati iniziali e delle relative rivalutazioni calcolate secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7.

Il capitale assicurato iniziale si ottiene sottraendo al premio unico versato le spese di emissione, acquisizione e amministrazione del contratto di cui al paragrafo 3 della Nota Informativa.

Art. 6 - Diritto di recesso e di revoca della proposta.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di effetto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio; alla comunicazione dovrà essere allegato l'originale di polizza, qualora già in possesso del Contraente.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio pagato recuperando contestualmente le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto, pari a 5,00 euro.

Il Contraente, con le modalità illustrate al paragrafo 7 della Nota Informativa, ha inoltre la possibilità di revocare la proposta di assicurazione fino al momento in cui il contratto non sia concluso. In questo caso il premio eventualmente versato viene rimborsato al Contraente entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Art. 7 - Rivalutazione del capitale assicurato.

Ad ogni anniversario della data di effetto del contratto, il capitale maturato si ottiene dalle operazioni di seguito descritte:

- a) Il capitale maturato nel periodo annuale precedente viene maggiorato di un importo che si ottiene applicando allo stesso la misura della percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione;
- b) all'importo così ottenuto vengono sommati i capitali relativi ai versamenti aggiuntivi eventualmente effettuati nell'ultimo anno assicurativo, ciascuno rivalutato in base ai giorni che intercorrono tra la data di pagamento del rispettivo premio e quella della ricorrenza annuale della data di effetto della polizza, applicando la percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione;
- c) in caso di riscatto parziale, il capitale che sarebbe maturato alla successiva ricorrenza annuale in assenza di riscatto (precedente punto b) viene diminuito di un importo corrispondente all'ammontare del riscatto rivalutato per il periodo che intercorre tra la data di liquidazione e quella della suddetta ricorrenza annuale della data di effetto della polizza.

L'entità del capitale maturato verrà comunicata al Contraente tramite un rendiconto annuale.

Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 2,00%.

In caso di decesso dell'assicurato o di riscatto totale, in data diversa da una ricorrenza annuale, il capitale maturato si ottiene seguendo la metodologia di cui ai punti a), b) e c) e le necessarie rivalutazioni saranno effettuate pro-rata temporis utilizzando la percentuale di rivalutazione di cui al punto B), comma 1, della Clausola di Rivalutazione e sostituendo la data dell'anniversario della data di effetto del contratto, rispettivamente con la data del decesso dell'assicurato o con la data della richiesta di riscatto.

Art. 8 - Riscatto totale.

In qualsiasi momento il Contraente può ottenere, mediante richiesta scritta inoltrata alla Società, il riscatto del contratto, con conseguente risoluzione dello stesso.

Il valore di riscatto totale è pari al capitale maturato alla data di richiesta del riscatto stesso.

Qualora il riscatto venga richiesto entro un anno dalla data di effetto della polizza, al capitale maturato si applica una riduzione del 2%.

Art. 9 - Riscatto parziale.

È facoltà del Contraente, nel corso della vita contrattuale, richiedere uno o più riscatti parziali nei limiti del capitale maturato. Non è ammesso l'esercizio di più di due riscatti parziali nel corso dello stesso anno.

L'importo minimo di ogni riscatto parziale richiesto non può essere inferiore a 250,00 euro.

Qualora il riscatto parziale venga richiesto entro un anno dalla data di effetto della polizza, all'importo di cui si è richiesto il riscatto, si applica una riduzione del 2%.

Art. 10 - Prestiti.

Il presente contratto non consente la concessione di prestiti.

Art. 11 - Cessione, pegno e vincolo.

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarne le somme assicurate. Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla polizza o appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti contraenti.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 12 - Beneficiari.

Il Contraente può designare uno o più Beneficiari e revocare o modificare in qualsiasi momento tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

1. dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
2. dopo la morte del Contraente, da parte degli eredi;
3. dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nel caso previsto al punto 1 le operazioni di riscatto, prestito, pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 13 - Pagamenti della Società.

L'erogazione delle prestazioni previste dal contratto o del valore di riscatto deve essere richiesta per iscritto alla Società, allegando la documentazione necessaria a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

Il documento richiesto in caso di riscatto è:

- fotocopia di un documento di riconoscimento del Contraente.

I documenti richiesti per la liquidazione delle prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato sono:

- certificato di morte;
- fotocopia di un documento di riconoscimento dei Beneficiari;

- qualora l'Assicurato sia anche Contraente, testamento in copia autentica, se esiste. In caso di non esistenza di testamento dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, rilasciata dal pubblico ufficio competente, che si è aperta successione legale, in cui siano specificati nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza di testamento;
- ogni altro documento che, a fronte di particolari fattispecie, si dimostri necessario ai fini istruttori e venga specificatamente richiesto dalla Società. In ogni caso dovrà essere fornito alla Società il codice fiscale dei Beneficiari, qualora la Società stessa non ne sia già in possesso.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o presso la filiale della Banca cui è assegnato il contratto.

Art. 14 - Opzioni.

Su richiesta del Contraente, il capitale pagabile in caso di riscatto totale potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a quando resterà in vita l'Assicurato;
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;
- c) rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite;

a condizione che l'importo minimo della rata di rendita, calcolata in base annua, non risulti inferiore a 3.000,00 euro. Le rendite vitalizie di cui ai precedenti punti a), b), c), che saranno corrisposte in rate posticipate e che non potranno essere riscattate nel periodo della erogazione, verranno determinate, nel loro ammontare e nelle loro caratteristiche in base alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'Organo di controllo, che saranno in vigore alla data di conversione e che saranno portate a conoscenza del Contraente prima della conversione stessa.

Art. 15 - Tasse ed imposte.

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Art. 16 - Moneta in cui sono espressi gli impegni contrattuali.

Le prestazioni della Società ed i premi versati sono espressi e regolati in euro.

Art. 17 - Foro competente.

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità appresso indicate; a tal fine la Società utilizzerà i risultati conseguiti con la specifica Gestione Speciale "PREVIDENZA e SICUREZZA" secondo quanto previsto dal relativo Regolamento.

Nel seguito, per anno di esercizio deve intendersi, così come stabilito al punto 3) del Regolamento, il periodo dei 12 mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza annuale della data di effetto.

A) TASSO DI RIVALUTAZIONE - PERCENTUALE DI RIVALUTAZIONE

Al termine di ciascun anno di esercizio verrà determinato il tasso di rivalutazione del capitale la cui misura sarà almeno pari ad una percentuale del tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto nello stesso anno di esercizio, secondo la tabella di seguito esposta:

Cumulo premi lordi	Aliquota di retrocessione
Inferiore a 100.000,00 euro	85%
Compreso fra 100.000,00 e 249.999,99	88%
Compreso fra 250.000,00 e 999.999,99	90%
Pari o superiore a 1.000.000,00	95%

Il rendimento annuo minimo trattenuto dalla Società è pari allo 0,50%.

Il diritto all'aliquota di retrocessione dello scaglione superiore matura al momento del raggiungimento della somma dei premi lordi versati prevista, al netto degli eventuali riscatti parziali.

La percentuale di rivalutazione sarà pari al tasso di rivalutazione. È comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 2,00%.

B) MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE

- 1) Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza le prestazioni saranno rivalutate in funzione della percentuale di rivalutazione di cui al precedente punto A) secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione. La percentuale di rivalutazione relativa ad un anno di esercizio sarà utilizzata per rivalutare le prestazioni delle polizze la cui ricorrenza annuale della data di effetto cade nel quarto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio stesso. Nei casi di riscatto o di decesso dell'Assicurato, la rivalutazione pro-rata temporis sarà effettuata utilizzando la stessa percentuale di rivalutazione impiegata per la rivalutazione delle prestazioni delle polizze per le quali la ricorrenza annuale della data di effetto cade nello stesso mese in cui è stato chiesto il riscatto o si è verificato il decesso dell'Assicurato.

GESTIONE SPECIALE PREVIDENZA E SICUREZZA: REGOLAMENTO

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale Previdenza e Sicurezza" ed indicata nel seguito con la sigla "PREVIDENZA e SICUREZZA". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della "PREVIDENZA e SICUREZZA". La gestione della "PREVIDENZA e SICUREZZA" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 2) La gestione della "PREVIDENZA e SICUREZZA" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art. 161 D.Lgs. 24/2/1998 n. 58, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla "PREVIDENZA e SICUREZZA", ogni rendimento annuo della stessa, rilevato mensilmente, come descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
- 3) Il tasso annuo di rendimento finanziario della "PREVIDENZA e SICUREZZA" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell'esercizio al valore medio della "PREVIDENZA e SICUREZZA" stessa.
Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della "PREVIDENZA e SICUREZZA" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto degli oneri specifici degli investimenti e delle spese di certificazione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione "PREVIDENZA e SICUREZZA" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione stessa per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio della "PREVIDENZA e SICUREZZA" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della "PREVIDENZA e SICUREZZA".
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "PREVIDENZA e SICUREZZA" ai fini della determinazione del rendimento annuo della "PREVIDENZA e SICUREZZA" ed in relazione alla certificazione.
Per anno di esercizio si intende il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria della data di effetto della polizza.

- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

PREMESSA

La presente nota informativa, che viene consegnata prima della proposta e di cui **si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della sottoscrizione del contratto:**

- 1) ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per conoscere in modo corretto, le principali caratteristiche del contratto di assicurazione sulla vita denominato "Quadrifoglio Nuova Melodia", identificato con il codice 616;
- 2) è redatta sulla base delle norme emanate dall'Unione Europea, recepite nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 17/3/95 n. 174, ed è regolata da speciali disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della polizza.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

Quadrifoglio Vita S.p.A.

Sede e direzione generale: 40128 Bologna (Italia), Via Stalingrado n. 53/2 (sito internet: www.quadrifogliovita.it / e-mail: quadrifogliovita@unipol.it) è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 15/10/1987 N. 17261, G.U. 28/01/1987 N. 252).

B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1. Modalità di versamento.

Per ottenere le prestazioni previste dal presente contratto, che non ha una durata prefissata, il Contraente effettua un versamento iniziale, in una unica soluzione, per un importo minimo di 1.000,00 euro. Il Contraente ha la possibilità di versare premi unici aggiuntivi in qualsiasi momento della vita del contratto; l'importo di ogni premio unico aggiuntivo non può essere inferiore a 500,00 euro. In relazione a ciascun versamento aggiuntivo, la Società garantisce prestazioni che vanno a sommarsi a quella già prevista a seguito del primo versamento.

La somma dei premi lordi versati, al netto dei premi riconducibili ad eventuali riscatti parziali, non può essere superiore a 3.000.000,00 euro.

Nel caso di polizze distribuite attraverso sportelli bancari, il Contraente incarica la Banca di provvedere al pagamento dei relativi premi con addebito dell'importo sul proprio conto corrente. Qualora si verifichi l'estinzione del c/c, il Contraente potrà effettuare il versamento di premi unici aggiuntivi mediante bonifico o assegno. La Compagnia Assicuratrice Quadrifoglio Vita, attraverso il proprio Ufficio Tecnico (tel. 051/6096151 - fax 051/4153182), fornirà le necessarie indicazioni operative ad ogni Contraente che ne faccia richiesta.

È comunque possibile il pagamento tramite bonifico o assegno.

2. Definizione della prestazione.

La Società garantisce ai Beneficiari designati, a fronte del versamento del premio unico e degli eventuali premi unici aggiuntivi, la liquidazione del capitale maturato quale risulta al momento dell'eventuale decesso dell'Assicurato.

In qualsiasi momento il Contraente può ottenere, mediante richiesta scritta inoltrata alla Società, il riscatto totale o parziale del contratto.

Il Contraente può, in caso di riscatto totale, in alternativa al capitale, scegliere:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a quando resterà in vita l'Assicurato;
 - una rendita vitalizia rivalutabile certa per cinque o dieci anni: la rendita viene erogata all'Assicurato fino a quando resterà in vita. In caso di morte dell'Assicurato prima del 5° o 10° anno, la Società pagherà comunque la rendita fino alla scadenza del periodo prescelto;
 - una rendita vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di un'altra persona designata dal Contraente al momento dell'opzione (secondo Beneficiario). Tale rendita, reversibile totalmente o parzialmente, sarà erogata all'assicurato finché questo è in vita e successivamente, dopo la sua morte, al secondo Beneficiario;
- a condizione che l'importo della rata di rendita, calcolato su base annuale, non sia inferiore a 3.000,00 euro.

3. Spese di emissione, acquisizione e amministrazione.

A carico del Contraente sono previste:

- Spese di emissione: euro 5,00 prelevate da ogni premio versato;
- Spese per l'acquisizione e l'amministrazione del contratto determinate applicando un'aliquota percentuale al premio, già al netto delle spese di emissione, decrescente in base all'importo del premio versato. Nella tabella seguente sono riportate le aliquote percentuali in corrispondenza di ciascuna fascia di premio.

cumulo premi lordi		car.		cumulo premi lordi		car.	
fino a	€ 4.999,99	4,00%		da € 200.000,00	a	€ 249.999,99	1,50%
da € 5.000,00	a € 24.999,99	3,00%		da € 250.000,00	a	€ 499.999,99	1,25%
da € 25.000,00	a € 49.999,99	2,50%		da € 500.000,00	a	€ 999.999,99	1,00%
da € 50.000,00	a € 99.999,99	2,25%		da € 1.000.000,00	a	€ 1.499.999,99	0,75%
da € 100.000,00	a € 149.999,99	2,00%		uguale o superiore	a	€ 1.500.000,00	0,50%
da € 150.000,00	a € 199.999,99	1,75%					

Ai versamenti aggiuntivi si applica l'aliquota percentuale corrispondente al cumulo dei premi versati, al netto dei premi riconducibili alle prestazioni già erogate a seguito di eventuali riscatti parziali.

4. Modalità di calcolo e di attribuzione della rivalutazione.

Il contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale, denominata, "PREVIDENZA e SICUREZZA", separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento riportato nel contratto. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una società di revisione contabile iscritta all'albo di cui all'art. 161 D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 per attestarne la correttezza.

La percentuale annuale di rivalutazione delle prestazioni, attribuita al contratto a titolo di partecipazione agli utili, sarà almeno pari alle percentuali seguenti del rendimento della Gestione Speciale "PREVIDENZA e SICUREZZA".

Cumulo premi lordi	Aliquota di retrocessione
Inferiore a 100.000,00 euro	85%
Compreso fra 100.000,00 e 249.999,99	88%
Compreso fra 250.000,00 e 999.999,99	90%
Pari o superiore a 1.000.000,00	95%

Il rendimento annuo minimo trattenuto dalla Società è pari allo 0,50%.

Il diritto all'aliquota di retrocessione dello scaglione superiore matura al momento del raggiungimento della somma dei premi lordi versati indicata, al netto dei premi riconducibili alle prestazioni già erogate a seguito di eventuali riscatti parziali.

Poiché le somme attribuite annualmente a titolo di rivalutazione restano acquisite in via definitiva a favore dell'Assicurato, la conseguenza certa è la costituzione di un capitale crescente lungo tutta la vita del contratto, al netto degli eventuali riscatti parziali. Il tasso di rivalutazione così attribuito, determina la progressiva maggiorazione del capitale.

Il livello di crescita sarà determinato dal tasso di rivalutazione annualmente riconosciuto. Viene garantito comunque il tasso minimo di rivalutazione del 2,00% annuo.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in euro correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

5. Modalità di scioglimento del contratto. Riscatto.

In qualsiasi momento Il Contraente ha la facoltà di ottenere, mediante richiesta scritta inoltrata alla Società, il riscatto del contratto, con conseguente risoluzione dello stesso e liquidazione del valore di riscatto secondo le modalità indicate al paragrafo 6). Il Contraente ha inoltre la possibilità di richiedere uno o più riscatti parziali dell'importo minimo di euro 250,00 con il limite di due riscatti all'anno.

Il Contraente può richiedere la quantificazione del valore di riscatto maturato inoltrando richiesta scritta a Quadrifoglio Vita - Direzione Generale - Ufficio Tecnico, la quale si impegna a fornire puntuale riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Qualora il riscatto, totale o parziale, venga richiesto entro un anno dalla data di effetto della polizza, si applica una penale pari al 2% dell'importo di cui è richiesta la liquidazione.

Il valore di riscatto totale può essere inferiore ai premi versati.

Le modalità di calcolo del valore di riscatto (totale o parziale) sono indicate negli artt. 7, 8 e 9 delle Condizioni di Assicurazione.

Il riscatto non è consentito durante il periodo di pagamento della rendita vitalizia.

6. Modalità di richiesta delle prestazioni. Pagamenti della Società. Prescrizione.

L'erogazione delle prestazioni previste dal contratto o del valore di riscatto (totale o parziale) deve essere richiesta per iscritto alla Società, allegando la documentazione elencata all'art. 13 delle Condizioni di Assicurazione.

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

A fronte di fattispecie particolari, e comunque in caso di liquidazione per decesso dell'Assicurato, è opportuno prendere contatto con il Servizio Assistenza Clienti di Quadrifoglio Vita (Tel. 051/6096151 - Fax. 051/4153182) che fornirà le indicazioni utili ad un rapido espletamento della pratica.

7. Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta.

Il Contraente ha la possibilità di revocare la proposta di assicurazione mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla Società entro la data di effetto del contratto indicata sulla proposta stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società rimborsa al Contraente l'intero ammontare del premio eventualmente già versato.

Dopo la conclusione del contratto permane, in capo al Contraente, la possibilità di farne venire meno gli effetti mediante l'esercizio del diritto di recesso, che va comunicato alla Società con lettera raccomandata, da inviarsi entro 30 giorni dalla data di effetto. Ai fini dell'efficacia del recesso fa fede il timbro postale di invio. In questo caso la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il premio versato recuperando contestualmente le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto, pari a 5,00 euro.

8. Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile.

In merito al regime fiscale applicabile al presente contratto ed in particolare relativamente alla detraibilità fiscale dei premi e alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente fascicolo la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato in seguito.

A tal proposito si segnalano:

- la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge);
- la tassazione delle somme corrisposte in forma di capitale (relativamente all'eventuale plusvalenza conseguita). In caso di prestazioni percepite nell'esercizio di attività commerciali, la ritenuta non viene applicata;
- la tassazione annuale dei rendimenti maturati riferibili al valore attuale delle rendite in pagamento o in via di costituzione e l'esenzione ai fini IRPEF delle rendite erogate (laddove non consentano il riscatto successivamente all'inizio dell'erogazione);
- l'esenzione ai fini IRPEF e ai fini dell'imposta sulle successioni delle somme corrisposte in caso di premorienza dell'Assicurato.

Le tasse e le imposte relative al contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

9. Impignorabilità e insequestrabilità.

AI sensi dell'art. 1923 c.c., le somme dovute in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative all'azione revocatoria.

10. Diritto proprio del Beneficiario.

Il Contraente può designare uno o più Beneficiari che, ai sensi dell'art. 1920 c.c., acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione: il diritto alla prestazione assicurativa resta estraneo al patrimonio del Contraente e, qualora egli sia anche Assicurato, in caso di sua morte, non si trasmetterà per successione e gli eredi non potranno vantare su di esso alcun diritto.

11. Regole relative all'esame dei reclami.

Il Cliente che non si ritenga soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione Generale della Società che provvederà a fornire tutti i chiarimenti necessari.

È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo), con sede in Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma - tel. 06/421331 - fax 06/42133206.

Per maggiori informazioni sull'ISVAP è possibile consultarne il sito all'indirizzo: www.isvap.it.

12. Legislazione applicabile.

Al presente contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.

C) INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Informazioni relative alla Società.

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla lettera A).

Informazioni relative al contratto.

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 lett. B), qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Informazioni sulla rivalutazione delle prestazioni.

Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello del capitale maturato per effetto della rivalutazione riconosciuta.



Banca Agricola Mantovana e Gruppo Assicurativo Unipol
Quadrifoglio Vita S.p.A. • Capitale Sociale € 24.200.000,00 interamente versato
R.E.A. 306308 • Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. del 15/10/1987 n. 17261
(G.U. 28/10/1987 N. 252) • Codice Fiscale/Parità Iva • Iscrizione Registro Imprese 02505640371
Sede e Direzione generale: 40128 • Bologna (Italia) • Via Stalingrado, 53/2°
Telefono (051) 6313165 r.a. • Telefax (051) 4153182 • www.quadrifogliovita.it

